

Tribunale di Reggio Emilia

(decreto di apertura della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore - art. 68 comma 2, decreto legislativo 12 luglio 2019, n. 14 e ss_ modifiche Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza)

Il giudice, dott.ssa Simona Boiardi, nel procedimento concorsuale di ristrutturazione dei debiti del consumatore iscritto al n. 82-1 del ruolo generale procedimento unitario dell'anno 2025 ha pronunciato il seguente

DECRETO

Vista la proposta di ristrutturazione dei debiti depositata in data 20/05/2025 dalla sig.ra Rosanna Aversa, nata a Crotone (KR) il 2/6/1971 e residente in Reggio Emilia, Via G. Rinaldi n. 130, Codice Fiscale VRS RNN 71H42 D122N con l'ausilio del Dott. Luigi Attilio Mazzocchi, nominato Organismo di Composizione della Crisi; **ritenuta** la propria competenza alla luce dell'ubicazione nel circondario di Reggio Emilia del luogo di residenza dell'istante;

rilevato che ricorrono i requisiti di cui all' art. 2 comma 1 lett. e);

rilevato che, allo stato, la proposta e la relazione particolareggiata soddisfano i requisiti previsti dagli art. 67 ,68 e 69 del CCII;

riservata ogni ulteriore e compiuta valutazione in ordine all'ammissibilità giuridica e alla fattibilità del piano dopo la scadenza del termine di cui art. 70, comma 6 del CCII;

riscontrata la presenza, tra gli allegati prodotti, della documentazione e delle attestazioni richiamate dall'art. 67, comma 2 CCII;

rilevato, sulla scorta delle indicazioni dell'O.C.C. e dei documenti allegati alla proposta, che la ricorrente versi in stato di sovraindebitamento avendo accumulato debiti nei confronti dell'Istituto di credito che ha concesso il mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale;

rilevato altresì che, a causa della crisi del settore edile che ha coinvolto l'impresa del coniuge (unica fonte di reddito), l'istante si è trovata nell'impossibilità di adempiere oltre alle rate del mutuo, anche ulteriori obbligazioni di carattere personale;

rilevato che l'esposizione complessiva della ricorrente è di € 604.202,06 oltre alle spese di procedura;

considerato che il patrimonio su cui può contare la ricorrente è costituito da:
i) stipendio di € 1.300,00 percepito in relazione al contratto di assunzione a tempo indeterminato con M.G.F. di Reggio Emilia, ii) canoni di locazione pari a complessivi € 1.100,00 mensili che la debitrice percepisce per la locazione di parti dell'immobile di cui è proprietaria, iii) € 500,00 dal coniuge da cui è separata di fatto;



considerato che le spese per il sostentamento del nucleo familiare, sono state indicate in € 1.400,00 mensili;

considerato che la proposta della sig.ra Aversa prevede, in caso di omologazione del piano, di destinare alla procedura una quota di € 1.500,00 mensili per i successivi 84 mesi dalla sentenza di omologa;

che il piano di ristrutturazione prevede anche l'apporto di finanza esterna da parte del fratello della ricorrente per € 26.400,00 da erogarsi mensilmente in rate da € 1.100,00 nel corso del primo e secondo anno del Piano;

ritenuto che, per l'attuazione del piano, la ricorrente ha chiesto la sospensione del procedimento di esecuzione immobiliare (pignoramento notificato a febbraio 2025 e promosso da Iseo spv srl sull'immobile in cui la stessa risiede nonché fonte di reddito in quanto una parte risulta concessa in locazione);

ritenuta la necessità, a norma dell'art. 70 comma 4 primo capoverso, di disporre la sospensione della procedura esecutiva in quanto potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano che prevede di mettere a disposizione dei creditori anche i canoni di locazione;

ritenuto altresì necessario, per le motivazioni sopra esposte, di disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della debitrice nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino all'eventuale omologa del piano di ristrutturazione proposto;

P.Q.M

DISPONE

Che la proposta ed il presente decreto, siano pubblicati in apposita area del sito web del Tribunale ad opera della Cancelleria;

DISPONE

che entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto, l'OCC comunichi la proposta ed il medesimo decreto a tutti i creditori;

DISPONE

Che i creditori, ricevuta la predetta comunicazione, comunichino all'OCC il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'art. 10 comma 1 e 2. CCII. Si applica l'art. 10, comma 3;

AVVISA

I creditori che, nei venti giorni successivi alla citata comunicazione, possono presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC;

DISPONE

La sospensione della procedura esecutiva immobiliare promossa sull'immobile di proprietà da parte di ISEO SPV srl;

DISPONE



Che, entro dieci giorni successivi alla scadenza del termine per le osservazioni dei creditori, l'OCC, sentito il debitore- riferisca a questo giudice, proponendo le eventuali modifiche al piano che ritenga necessarie.

Si comunichi al proponente ed all'OCC nominato con funzione di Gestore della crisi, a cura della cancelleria.

Reggio Emilia, 23 maggio 2025

il giudice

Simona Boiardi

